

Il Consiglio Nazionale delle corporazioni non è una torre inviolabile degli interessi delle categorie economiche.

Il Fascismo ha saputo spostare dall'interesse alla funzione le basi dell'organizzazione, perchè la funzione è rivelatrice della solidarietà produttiva ed è soprattutto creatrice di gerarchie.

Nel Consiglio Nazionale delle corporazioni non vi sarà quindi, mai posto, per compartimenti stagni dell'economia, o per pascoli abusivi, perchè esso è il terreno sul quale si afferma si esercita e si sostanzia tutta l'attività produttiva della Nazione, che nella sua conquistata dignità e nella sua immanicabile unità coglie i motivi della sua vita presente e della sua grandezza futura. (*Vivi applausi — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole camerata Asquini.

ASQUINI. Onorevoli camerati, non credo di sbagliarmi osservando che la prima vittoria ottenuta dal disegno di legge che noi oggi siamo chiamati a discutere, sta nell'aver suscitato un movimento d'idee in questa Camera e fuori, che è la miglior riprova della profondità delle radici che ha gettato l'ordinamento corporativo nella coscienza politica italiana.

Vi può essere qualche divergenza di apprezzamento su qualche aspetto particolare del disegno di legge, su cui mi riservo di intrattenermi; ma una verità centrale è apparsa al di sopra di tutto ed è che oggi nessuno più dubita, neppure tra i soliti melanconici critici che si erano imbottiti di riserve quando è stata approvata la legge del 3 aprile 1926, oggi nessuno più dubita che l'ordinamento corporativo è il tessuto organico più costruttivo della Nazione italiana ed è la chiave di volta per ogni ulteriore svolgimento della nostra politica economica.

Mai forse un ordinamento ha avuto altrettanta rapidità di espansione e di penetrazione. La Nazione italiana si è inquadrata nell'ordinamento corporativo con una spontaneità ed una rapidità tali che alle volte credo sia stato persino difficile al Ministero delle corporazioni seguirne il movimento, e l'ordinamento corporativo ha dato un rendimento molto superiore a quello che poteva essere preveduto dalla legge 3 aprile 1926, anche nei momenti di crisi; anzi, direi, soprattutto nei momenti di crisi, perchè la rivalutazione delle lire, che è stata una prova eroica del popolo italiano, è stata anche la prova del fuoco per l'ordinamento corporativo, che ha fornito al Governo le leve di comando.

Lo stesso si potrebbe dire della battaglia del grano e delle altre battaglie economiche che sono state combattute dal Regime.

Il merito, onorevoli camerati, è degli uomini che dal sommo della gerarchia alla periferia hanno saputo far penetrare l'ordinamento corporativo fino negli strati più profondi del nostro popolo, vincendo resistenze, diffidenze e preconcetti; e ad essi, e specialmente a coloro che hanno avuto il compito più arduo e più difficile, dico ai dirigenti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, va oggi la gratitudine della Camera e del Paese.

Ma il merito è stato soprattutto del Regime, che ha saputo fin dall'origine incardinare l'ordinamento corporativo nello Stato, saturandolo di spirito e di disciplina fascista e facendone una vera milizia civile accanto alla milizia del Partito.

Il disegno di legge che oggi siamo chiamati ad esaminare non pone quindi in discussione il problema istituzionale dell'ordinamento corporativo che è ormai superato da tre anni di esperienza; ma ci pone di fronte il problema dei suoi ulteriori svolgimenti, che dipenderanno precisamente dal funzionamento del Consiglio Nazionale delle corporazioni.

La relazione ministeriale e quella della nostra Commissione, che sono due documenti degni dell'altezza della materia, ci hanno già detto come questo disegno di legge sia sorto, come il principio sul quale il Consiglio delle corporazioni si fonda era già insito nel sistema della legge 3 aprile 1926; come il Consiglio Nazionale delle corporazioni non nasca dal nulla, ma abbia avuto un precedente nei fatti, nel Comitato centrale intersindacale, che nelle più recenti vicende economiche ha avuto un'azione decisiva. Ci hanno detto pure come il Consiglio nazionale delle corporazioni nel recente disegno di legge sia molto diverso da quello che era previsto nel decreto del 2 luglio 1926, e sia veramente un organo centrale di coordinamento dell'ordinamento corporativo e di inserzione definitiva del medesimo nello Stato, anche al vertice.

Su tutto questo credo quindi superfluo di intrattenermi. Mi limiterò invece ad esaminare tre problemi che sono stati affrontati dalle due relazioni: la posizione costituzionale del Consiglio Nazionale delle corporazioni; i criteri politici che presiedono alla sua composizione; la portata dei poteri che gli sono affidati.

Posizione costituzionale del Consiglio Nazionale delle corporazioni. — Io veramente mi